



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott. Giovanna Guarino	Presidente
dott. Stefania Basso	Consigliere rel.
dott. Gabriella Gentile	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17/12/2021 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1375 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2021

TRA

IAMELE S.N.C. DI IAMELE RAFFAELE & C. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. ZIO ANTONIO e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli (80143) alla Via G. Porzio n. 4 - Centro Direzionale - presso e nello studio dell'avv.to Ugo Sangiovanni

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

E

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. S.p.A. rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonella Testa e Ida Verrengia, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, Via Alcide De Gasperi n°55

RESISTENTE IN RIASSUNZIONE

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, la IAMELE S.n.c. di Iamele Raffaele & C. adiva il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, impugnando la cartella di pagamento n°027 2009 00037695 23, emessa da EQUITALIA POLIS S.p.A., con la quale l'agente della riscossione richiedeva il pagamento dell'importo di € 21.315,82 per contributi aziende.

Allegava all'uopo che l'impugnato atto trovava fondamento in due ispezioni susseguitesesi nel tempo, rispettivamente dal 10/2005 al 11/2006 e dal 01/2005 al 08/2008. Eccepiva la carenza del titolo per aver omesso l'INPS di notificare l'atto prodromico alla cartella impugnata; l'inesistenza degli asseriti rapporti di lavoro del tipo subordinato tra la ditta Bar "BEIJA FLOR" di IAMELE S.n.c. di IAMELE Raffaele & C. e le sigg.re DE SANTIS Valentina e ORLANDO Anna Maria, così come trasformati dai verbalizzanti, attesa la regolarità formale e legittimità degli stessi; l'assoluta illegittimità per eccesso di potere, errata rappresentazione dei fatti, nonché la violazione e falsa applicazione di legge.

Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. in proprio e quale mandatario della S.C.C.I S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso, asserendo la legittimità degli atti posti in essere dagli ispettori I.N.P.S.

Il giudice decideva la causa con la sentenza n.622/12 dell'08.10.2012 con la quale così statuiva: *“- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella opposta; - condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite in favore della opponente liquidate in complessivi 1.800,00 euro oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”*.

Con ricorso depositato in data 03.04.2013 innanzi alla Corte d'Appello di Campobasso, l'I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della SCCI S.p.A. - Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS proponeva appello così concludendo *“Voglia l'Ill.ma Corte adita riformare integralmente la sentenza di primo grado e per l'effetto respingere il ricorso introduttivo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”*. Lamentava, in particolare, che il giudice di primo grado non avesse fornito alcuna motivazione in merito alla validità di contratti a progetto, stante la propria eccezione in merito al difetto di specificità del progetto allegato ai singoli contratti.

Si costituiva la società appellata, con memoria del 22.09.2014, e chiedeva il rigetto integrale dell'appello, eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello, per violazione del dettato normativo di cui all'art. 434 c.p.c. e contestandone nel merito la fondatezza.

La Corte d'Appello di Campobasso decideva con la sentenza n. 216/2014 del 03.10.2014 così provvedendo: “- *rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; - condanna l'appellante a rifondere all'appellata, per spese di lite del presente grado, complessivi euro 1.200,00, oltre a rimborso forfettario e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; - dichiara dovuto dall'appellante il doppio del contributo unificato ex art. 13, co 1° quater, del DPR 115/02 e ss.mm.*”.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione l'Istituto, anche in qualità di mandatario della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, dolendosi che la Corte territoriale non si era pronunciata in merito alla eccepita inesistenza del progetto perché sprovvisto dei caratteri essenziali di cui all'art. 61 commi 2 e 3, del D.Lgs. n.276 del 2003.

La società resisteva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, attesa la legittimità dei contratti di collaborazione e dei relativi progetti.

La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.3663/21 del 04 novembre 2020, depositata il 12 febbraio 2021 ha così deciso: “*accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli*”.

Con ricorso in riassunzione depositato presso questa Corte in data 08.05.2021, la IAMELE S.n.c. di Iamele Raffaele & C. ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 622/2012 rimarcando la regolarità dei contratti a progetto stipulati con le sigg.re DE SANTIS Valentina e ORLANDO Anna Maria. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.

Si è costituito l'I.N.P.S. in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A. evidenziando al contrario la fondatezza del proprio appello e chiedendone

l'accoglimento con riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso e rigetto della domanda della società.

All'odierna udienza, su richiesta delle parti, la Corte ha deciso la controversia come da separato dispositivo in atti.

È opportuno, preliminarmente, delineare l'oggetto dell'attuale appello.

Invero, il Tribunale di Campobasso decideva la controversia sulla base della prova testimoniale ritenendo che fosse emerso chiaramente che nei fatti il rapporto di lavoro intercorso tra le parti rispondesse ai requisiti propri del contratto a progetto, rilevando, nel contempo, come l'Istituto convenuto non avesse in alcun modo provato la fondatezza della propria pretesa contributiva: *“non avendo l'I.N.P.S. – attore sostanziale – provato la natura fraudolenta dei co.co.pro. stipulati dalla società con le due lavoratrici e non potendosi dare rilevanza alle dichiarazioni rese agli ispettori laddove non confermate in sede di giudizio (omissis) la cartella va annullata”*.

L'appello originariamente proposto dall'Istituto lamentava esclusivamente una omessa pronuncia, da parte del giudice, circa la non regolarità del progetto dei due contratti stipulati dalle lavoratrici, richiamando tutta la normativa vigente.

Poiché neanche la Corte d'Appello si pronunciava sul punto, con il rinvio la Cassazione ha demandato a questa Corte nuovi accertamenti in fatto circa *“l'autenticità del contratto di co.co.pro”* con specifico riferimento alla essenzialità (o meno) del relativo progetto.

La Suprema Corte, quindi, ha evidenziato quanto segue: *“vale ricordare che in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio articolato dal D.Lgs n. 276 del 2003, art. 69, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di conversione del rapporto ope legis, restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del*

comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (v., fra le altre, Cass. nn. 12820, 17127 del 2016 e, fra le più recenti, nn. 2010, 2854, 17707, 27543 del 2020);

7. è bene anche ricordare, quanto alla nozione di specifico progetto di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, che deve ritenersi consistere in un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore e che la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva nè dall'art. 61 cit. nell'originaria formulazione, nè dalla complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dal D.Lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche (v. Cass. n. 24379 del 2017);

8. infine, come da ultimo ribadito da Cass. n. 27543 del 2020 cit., in continuità con numerosi precedenti di questa Corte, l'assenza del progetto ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorchè il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia”.

Alla luce di tali principi deve essere, dunque, valutato il progetto allegato ai contratti stipulati dalla società.

Ebbene, come evincesi dalla documentazione prodotta (nella specie, visura camerale della IAMELE S.n.c. di IAMELE Raffaele & C.) oggetto sociale è “*la somministrazione di alimenti, bevande alcoolici e superalcoolici in pubblico esercizio.... La produzione, la conservazione la commercializzazione di prodotti alimentari, freschi e/o conservati...*”.

Nei contratti prodotti dalla società si legge espressamente che “*oggetto dell’incarico riguarda le preparazioni di stuzzichini, dolci e salati, panini, pizzette ed ogni altro prodotto adatto a specifiche richieste della clientela nonché la preparazione di feste e buffet anche a domicilio*” con ulteriore specificazione, nel programma – denominato “*nuova stuzzicheria*” – che “*il collaboratore si impegna a far conoscere nuovi tipi di prodotti (dolci e/o salati) in modo tale da rendere una festa o un buffet proprio particolare mediante assaggi ed esempi esposti su bancali allestiti presso il locale a disposizione del collaboratore. Sarà*

proposta anche la possibilità di ideare ed allietare feste, convegni e buffet mediante la somministrazione di stuzzicherie assortite ideati per le diverse occasioni con la preparazione “in loco” delle varie specialità scelte opportunamente a seconda del tipo di manifestazione. Tutto ciò per dare una nuova immagine all’attività già esistente ed un nuovo modo di incontrarsi”.

Risulta, allora, evidente che non soltanto i due contratti (aventi il medesimo contenuto) erano forniti di uno specifico programma, ma altresì che quest’ultimo fosse realmente *essenziale*.

Ed invero, l’attività produttiva richiesta alle collaboratrici è chiaramente descritta ed identificata; essa risulta, altresì, funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, che è quello di *“far conoscere nuovi tipi di prodotti (dolci e/o salati) in modo tale da rendere una festa o un buffet proprio particolare mediante assaggi ed esempi”* nonché quello di *“ideare ed allietare feste, convegni e buffet mediante la somministrazione di stuzzicherie assortite ideati per le diverse occasioni con la preparazione “in loco” delle varie specialità”*, attività questa ricollegabile a quella oggetto dell’impresa societaria. Ed è indubitabile la partecipazione delle due lavoratrici con la propria prestazione, per altro caratterizzata da assoluta autonomia organizzativa, come desumibile dalla lettura del contratto in cui viene espressamente stabilito che *“l’attività sarà svolta dal collaboratore con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, con la necessaria professionalità e senza alcuna interferenza da parte del committente”* e *“potrà svolgersi sia presso i locali dell’azienda che altrove”*.

Avendo, dunque, il progetto tutte le caratteristiche richieste dalla legge per la sua validità, illegittima deve ritenersi la pretesa dell’Istituto.

In conclusione, l’appello deve ritenersi infondato.

La particolarità della controversia in uno con la natura delle parti giustificano la compensazione delle spese del secondo grado, del giudizio di legittimità e di questo grado di giudizio.

PQM

La Corte così provvede: a seguito del ricorso in riassunzione dopo il giudizio di Cassazione, rigetta l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 622/2012 e, per l’effetto, la conferma. Compensa le spese del secondo grado, del giudizio di legittimità e di questo grado di giudizio.

Napoli 17.12.2021

Il Consigliere Estensore

Dott. Stefania Basso

Il Presidente

Dott. Giovanna Guarino